



Roma, 22 dicembre 2016

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III Sezione

RIUNIONE GIOVEDI' 22 DICEMBRE 2016

1. Ricorso F.B.C. CASALE ASD

avverso la sanzione dell'ammenda di €2.800,00 inflitta seguito gara Pro Settimo e Eureka/Casale ASD del 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.800,00.

2. Ricorso A.S.D. UNION ARZIGNANO-CHIAMPO

avverso la sanzione della squalifica per 11 giornate effettive di gara inflitta alla calc. Pozza Alberto seguito gara Campionato Nazionale Juniores Scanzorosciate Calcio/Union Arzignano-chiampo del 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33/Campionato Nazionale Juniores del 06.12.2016)

RESPINTO

3. Ricorso S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL

avverso la sanzione dell'ammenda di €3.000,00 inflitta seguito gara S.S.D. Catania F.C. Librino Calcio a 5 ARL/Futsal Bisceglie 1990 del 26.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 266 del 30.11.2016)

RESPINTO





4. Ricorso SIG. VALENTE ALFONSO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Campionato Nazionale Juniores Gladiator/Cavese 1919 del 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.12.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

5. Ricorso S.S.D. RES ROMA

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta alla calc. Vanessa Nagni seguito gara Res Roma/Comunale Tavagnacco del 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 36 del 07.12.2016)

RESPINTO

6. Ricorso S.S.D. ALBALONGA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Di Nunno Alessandro seguito gara Albalonga/Ostia Mare del 3.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.12.2016)

RESPINTO

7. Ricorso POL. D. SAMMICHELE

avverso decisioni merito gara Barletta/Pol. D. Sannicchiele del 01.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 287 del 02.12.2016)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1-2 in favore della reclamante.

8. Ricorso F.C. GROSSETO S.S.D.

avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 e obbligo di disputare 4 gare a porte chiuse inflitta alla reclamante seguito gara FC Grosseto/Ligorna 1922 dell'8.12.2016

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sola sanzione dell'ammenda a €3.000,00. Conferma nel resto.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO STAMPA

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

(Delibera del Giudice Sportivo presso il
Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60
del 09.12.2016)



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it